

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

e

la Regione Liguria,

rappresentati rispettivamente

dal Direttore Generale, Attilio Massara

e

dal Vicepresidente della Giunta, Massimiliano Costa

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) concernenti rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”, e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003 n. 370 che ribadisce la competenza concorrente delle Regioni nell'ambito della disciplina degli asili nido;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 e in particolare l'articolo 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione;

SENTITE le rappresentanze degli Enti locali;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007 per l'anno scolastico 2007-2008, sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale quarantaquattro sezioni primavera che hanno fruito di apposito contributo statale e quindici sezioni primavera che hanno fruito di apposito contributo regionale;

ACCERTATA la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

ACQUISITA l'ulteriore disponibilità finanziaria della Regione per un ammontare complessivo di euro 400.000,00 per l'esercizio 2008;

sottoscrivono

la presente INTESA:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Intesa.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 3

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (di seguito denominato Ufficio Scolastico) e la Regione Liguria (di seguito denominata Regione) definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2007-2008, hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale e regionale.

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dall'articolo 5.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, da assegnare all'Ufficio Scolastico, è composto come segue:

- a) contributo statale, assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione, pari alla quota utilizzata per finanziare le sezioni primavera già autorizzate nell'anno scolastico 2007-2008 per le quali permangono i requisiti iniziali di ammissione;
- b) contributo regionale, assegnato dalla Regione, pari a euro 400.000,00; tale quota, integrata dalle somme eventualmente residue dal contributo statale, è utilizzata per il finanziamento di nuove sezioni nei termini di cui all'articolo 5.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera autorizzata è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero secondo il seguente prospetto:

- sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario fino a sei ore e 30 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario fino a sei ore e 22 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario fino a sei ore e 12 mila per orario da 7 a 9 ore;

Articolo 4

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, secondo quanto definito dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto direttoriale 10 aprile 2008 n. 37, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del "pluralismo istituzionale" che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità e originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia di scuole dell'infanzia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali in particolare, accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;

- k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008, viene attivato presso l'Ufficio Scolastico, il Tavolo Tecnico Interistituzionale (di seguito denominato Tavolo), con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale.

Per le istituzioni educative che hanno attivato nel corso del 2007-2008 sezioni primavera e che chiedono il prosieguo della attività, il Tavolo accerta la permanenza dei requisiti iniziali di ammissione; per le istituzioni educative che accedono al servizio con nuove richieste, il Tavolo procede all'esame dei progetti e della relativa documentazione di supporto.

Il Tavolo regionale predispone apposite graduatorie per le due tipologie di richieste.

Sulla base delle graduatorie così predisposte, l'Ufficio Scolastico individua le sezioni da ammettere a contributo, invitando i gestori a richiedere l'autorizzazione al funzionamento da parte dei Comuni interessati qualora non l'abbiano acquisita in precedenza.

L'Ufficio Scolastico provvede all'erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti assegnati.

Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.

Articolo 6

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2008-2009 e può essere tacitamente prorogata annualmente, fatta salva la revoca o la richiesta di modifica presentata da uno dei soggetti sottoscrittori entro febbraio dell'anno di riferimento.

Letto, firmato e sottoscritto.

Data, 12 giugno 2008

p. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

p. la Regione Liguria

f.to Attilio Massara

f.to Massimiliano Costa